


L'utilizzo della PEC all'interno del processo civile telematico alla luce delle regole tecniche di cui al Decreto n. 44 del 21 febbraio 2011: quale privacy?





In principio fu...

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini", art. 15, comma 2

"Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".

DPR 10 novembre 1997, n. 513

"Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Introduzione delle tecnologie della comunicazione e della produzione documentale in formato digitale all'interno del processo civile

Nuova architettura

Gestione dinamica Adeguamento tecnologico

Nessun nuovo strumento processuale

D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale) "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti



D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(G.U. n. 112, 16 maggio 2005, suppl. ordinario)

D. Lgs 30 dicembre 2010, n. 235

(G.U.10 gennaio 2011, n. 6,)

"Codice dell'amministrazione digitale"

D.M. 14 ottobre 2004

(G.U. 19 novembre 2004, n. 272, serie generale)

D.M. 17 LUGLIO 2008

► (G.U. 2 agosto 2008, n. 180, serie generale)

D.M. 21 FEBBRAIO 2011

(G.U. 18 aprile 2011, n. 89,

serie generale)

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - L. 28 gennaio 2009, n. 2

D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 – L. 22 febbraio 2010, n. 24

Piano e-Gov 2012 – digitalizzazione della giustizia

M. M. Ragone-G. S. Barile @ E-Privacy - Firenze, 4 giugno 2011



Comunicazioni e notifiche

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Art. 51, comma 1

"A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui primo al comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, notificazione di cui al primo dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123...omissis"

decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di civile procedura e oani altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di certificata elettronica posta cui all'**articolo** 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185...omissis"

D.M. 26 maggio 2009, n. 57

D.M. 19 novembre 2010

D.M. 12 novembre 2010

Tribunale di Milano

Tribunale di Torino

Tribunale di Brescia



D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123

"Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti

Art. 2 – campo di applicazione

"E' ammessa la **formazione, la comunicazione e la notificazione di atti** del processo civile **mediante documenti informatici** nei modi previsti dal presente regolamento"

"L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 – (SICI e indirizzo elettronico)

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.



D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123

"Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti


Art. 3- SICI - commi 1 e 3

"Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:

- a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
- b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
- c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
- d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.


"Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari...omissis...le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici..omissis"





Art. 1 comma 1, lett. b) - definizioni

Firma digitale: il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia...omissis...



Firma elettronica avanzata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo ...omissis...



D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'Amministrazione Digitale"

Problemi di compatibilità

Art. 1- definizioni - comma 1 lettera s)

"firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica <u>qualificata</u> basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

Art. 75 – abrogazioni – comma 1 lettera a)

"a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 -modifiche DPR 445/2000 - firma elettronica avanzata



D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'Amministrazione Digitale"

Art. 6 – Utilizzo della posta elettronica certificata

- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 48 - Posta elettronica certificata

- 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
- 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
- 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.



DPR 11 febbraio 2005, n. 68

"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"

Art. 16, comma 4 – Disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni

"Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative".



D.L. 185/2008 - L. 28 gennaio 2009, n. 2

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Art. 16 – Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

- 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata...omissis...
- 7. **I professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 **entro un anno** dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
- 8. **Le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6...omissis..

M. M. Ragone-G. S. Barile @ E-Privacy - Firenze, 4 giugno 2011



D.L. 185/2008 - L. 28 gennaio 2009, n. 2

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Art. 16 bis, commi 5, 6 e 7- Disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni — → CEC - PAC

- "5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
- 6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, o**gni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata,** ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
- 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...omissis...da emanare entro novanta giorni...omissis...sono definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo...omissis"



Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009

"Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"

Art. 1- Oggetto

Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

Articolo 3 - Utilizzo della PEC per il cittadino

- 1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
- 2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.



D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 - L. 22 febbraio 2010, n. 24

"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"

Art. 4- Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia - comma 1

"Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.



D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 – L. 22 febbraio 2010, n. 24

"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"

Art. 4- Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia - comma 2

"Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - dal 26 gennaio 2011

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
- «q-bis) **firma elettronica avanzata**: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»
- f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente:
- «r) **firma elettronica qualificata**: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
- g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente:
- «s) **firma digitale**: un particolare tipo di <u>firma elettronica avanzata basata su un certificato</u> <u>qualificato</u> e su un sistema di chiavi crittografiche...omissis... rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»



Piano e-Gov 2012

"Piano Straordinario per la digitalizzazione della giustizia"

Protocollo interministeriale 14 marzo 2011

Obiettivi:

- ridurre i tempi del processo e dell'erogazione dei servizi accessori
- facilitare il lavoro dei magistrati e degli operatori della Giustizia
- ridurre i costi di gestione e funzionamento amministrativo
- liberare risorse umane preziose da attività digitalizzabili
- semplificare la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese

Linee di intervento:

- digitalizzazione di atti
- notifiche online
- pagamenti online

In particolare

- piena diffusione della PEC delle pubbliche amministrazioni e degli avvocati, quale nuovo strumento di comunicazione digitale 'sicura'



Piano e-Gov 2012

"Piano Straordinario per la digitalizzazione della giustizia" Aggiornamento al 24 maggio 2011



Accelerare la Giustizia - Piano Straordinario per la digitalizzazione Obiettivi e linee di intervento (2/3)

Notifiche on line

- Ogni anno vengono effettuate 28 milioni di notifiche (20 milioni nel civile e 8 milioni nel penale) con il coinvolgimento di oltre 5000 persone dell'amministrazione giudiziaria (il 12 % circa di tutto il personale)
- Il sistema attuale presenta evidenti criticità in termini di impiego delle risorse e del personale impiegato, con significativi disagi per gli utenti (avvocati e cittadini).
- L'intervento introduce l'esecuzione automatica con pieno valore legale delle comunicazioni e delle notificazioni di cancelleria agli avvocati e a tutti i soggetti coinvolti secondo la normativa vigente
- Viene assicurata una presenza capillare sul territorio di sistemi sicuri per le comunicazioni e notificazioni tra Uffici Giudiziari e parti (in particolare avvocati) nelle diverse fasi del procedimento, sia civile sia penale, creando un'identificazione univoca della pratica attraverso il collegamento con il fascicolo informatico
- Per il settore civile, si mettono a frutto i risultati dell'innovazione introdotta con il Processo Civile Telematico. La soluzione è attualmente in uso presso la Corte di Appello di Brescia, la Corte di Appello di Milano, i Tribunali di Brescia, Bologna, Milano, Modena, Monza, Rimini.
- Per il settore penale, a partire dalle positive esperienze già sviluppate (Tribunale di Roma, Procura di Siracusa), è stato realizzato un sistema centralizzato, basato su PEC, che può essere rapidamente diffuso e in grado di assicurare la convergenza tra le soluzioni in essere.

24 maggio 2011 15



D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24."

Pubblicazione: 18 aprile 2011 (G.U. n. 89)

Art. 37 - Efficacia - commi 1 e 2

"Il presente decreto acquista efficacia il **trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

"Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008."



La PEC nel PCT

Preambolo

"Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini";

Art. 2, comma 1, lettera e) - Definizioni

"posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68";

Art. 4 comma 1 e 2 -

Gestore della Posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

Salvo quanto previsto all'articolo 19, il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di **posta elettronica certificata** conforme a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale.

- 2. Gli indirizzi di **posta elettronica certificata** degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
- Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di **posta elettronica certificata** per cinque anni.



La PEC nel PCT

Articolo 5 - Gestore dei servizi telematici

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di **posta elettronica certificata** del Ministero della giustizia

Articolo 7 - Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di **posta elettronica certificata** dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

Articolo 9 - Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di **posta elettronica certificata** e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Articolo 13 -

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

- 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di **posta elettronica certificata** risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di **posta elettronica certificata** dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
- 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di **posta elettronica** certificata del Ministero della giustizia.



Il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 - 3 *La PEC nel PCT*

Articolo 16 - Comunicazioni per via telematica

- 1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di **posta elettronica certificata** dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di **posta elettronica certificata** del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
- 3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di **posta elettronica certificata** del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
- 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della **posta elettronica certificata**.
- 7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di **posta elettronica certificata** del destinatario.



Il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 - 4 *La PEC nel PCT*

Articolo 17 - Notificazioni per via telematica

- 2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite **posta elettronica certificata**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
- 5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di **posta elettronica certificata**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di **posta elettronica certificata** del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di **posta elettronica certificata** inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di **posta elettronica certificata** presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di **posta elettronica certificata** del destinatario.



La PEC nel PCT

Articolo 20 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

- 1. Il gestore di **posta elettronica certificata** del soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", è tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
- 4. La casella di **posta elettronica certificata** deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
- 5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di **posta elettronica certificata** e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

Articolo 21 - Richiesta delle copie di atti e documenti

1. Il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, tramite invio all'indirizzo di **posta elettronica certificata** del richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 24 - Elenco pubblico dei punti di accesso

- 1. L'elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni:
- d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o a un suo delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di **posta elettronica certificata**, numero di telefono e di fax



Il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 - 6 *La PEC nel PCT*

Articolo 35 - Disposizioni finali e transitorie

3. La data di attivazione dell'indirizzo di **posta elettronica certificata** di cui all'articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

37 articoli

PEC - 37 volte

Repetita iuvant?



Se non fosse che...

Articolo 34 - Specifiche tecniche

- 1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
- 3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

Articolo 35 – Disposizione transitorie e finali

- 1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
- 2. **L'indirizzo elettronico già previsto** dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" è **utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la



Se non fosse che...

Articolo 35 – Disposizione transitorie e finali

- 4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
- 5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 s.o. n. 120.



Se non fosse che...

Articolo 34 – Le *emanande* specifiche tecniche.....

In particolare:

```
- indirizzi di posta elettronica uffici giudiziari e UNEP - art. 4, comma 2;
- accesso al PST - art. 6, comma 2;
- consultazione servizi PST - art. 6, comma 3;
- consultazione documenti PST - art. 6, comma 5;
- dati RegIndE - art. 7, commi 2-6;
- accesso soggetti abilitati interni - art. 8, comma 2;
- sistema informatico/archiviazione documenti - art. 9, commi 2 e 6;
- atti del processo - art. 11, comma 1;
- formati documenti informatici - art. 12, commi 1 e 2;
- trasmissione documenti informatici da PEC e PEC - art. 13, comma 1;
- certificazione soggetti abilitati - art. 13, comma 5;
- crittografia - art. 13, comma 6;
- esito controlli dominio giustizia - art. 13, comma 7;
- dimensione massima messaggio – art. 13, comma 8;
- copia informatico documenti cartacei - art. 16, comma 2;
- richiesta di notificazione - art. 17, comma 1;
- spazio casella PEC - art. 20, comma 4;
- copie atti - art. 21, comma 1;
- requisiti di sicurezza per la consultazione delle informazioni – art. 26, commi 1 e 2.
```



"Ciò che sembra transitorio si protrae all'infinito, ciò che sembra caduco vivrà per sempre"

Tao



E nel D.M. 17 luglio 2008? - 1

La PEC nel PCT

Art. 2 - definizioni


- e) punto di accesso: struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di **posta elettronica certificata**, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
- j) casella di posta elettronica certificata per il processo telematico (CPECPT): indirizzo elettronico, per il processo telematico, dei soggetti abilitati.

Capo II – Gestione della Posta Elettronica

Art. 11 - (Casella di posta elettronica certificata del processo telematico)

1. I soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12.

<u>Tutti gli articoli si riferiscono esclusivamente alla casella di posta</u> <u>elettronica certificata del processo telematico</u>





E nel D.M. 17 luglio 2008? - 2

La PEC nel PCT

Elementi essenziali:

Il Gestore Centrale - Ministero della giustizia - consente lo scambio tra uffici giudiziari e utenti esterni, la consultazione del SICI e la trasmissione telematica degli atti

Trami te esso è possibile effettuare:

- l'inoltro dei documenti al Gestore Locale e Centrale
- l'apposizione della data ai documenti informatici per il controllo dei termini processuali
- la conservazione di una copia cifrata dei messaggi inviati e ricevuti, da trasmettere mensilmente al centro ministeriale, che ne cura l'archiviazione (log: cinque anni)
- la consultazione dei dati
- la gestione del RegIndE

Il Gestore Locale, l'insieme di tutti i servizi applicativi del Processo Telematico, che si interfacciano tra il Gestore Centrale, i soggetti abilitati esterni ed i sistemi interni

Il PdA – prima interfaccia del soggetto abilitato esterno - **requisiti tecnici art. 30**: crittografia, 14 ore di funzionamento al giorno, backup almeno giornaliero, giornale di controllo, manuale operativo



E nel D.M. 17 luglio 2008? - 3

La PEC nel PCT

La CPECPT: una casella di posta elettronica che può comunicare solo nel dominio giustizia - SICI

Art. 11 - (Casella di posta elettronica certificata del processo telematico)

- 1. I soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12.
- 4. Ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal Gestore Centrale

Art. 12 - Requisiti del servizio di gestione della CPECPT

4. Salvo quanto previsto nel presente decreto, la posta certificata del processo telematico si conforma al D.P.R. 11 febbraio 2005 e alle relative regole tecniche

Art. 13 – registro generale degli indirizzi elettronici

- 1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, attivo presso il gestore centrale, contiene l'elenco di tutti gli indirizzi elettronici attivati dai punti di accesso.
- 2. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati esterni per il tramite dei punti di accesso e a tutti i soggetti abilitati interni, secondo le modalità previste dall'articolo 19.



D.M. 17 luglio 2008

"Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 2004, pubblicato ottobre nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004 "

Principali differenze:

- nomen iuris organicità e omogeneità
- differenti architetture scompare il GC
- sostituzione della CPECPT con la PEC

D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24."

Restano invariati:

- formato atto e allegati artt. 11 e 12
- -disposizioni di dettaglio sulla 'busta telematica' (formato, contenuto, cifratura, dimensioni)
- requisiti di sicurezza per la consultazione delle informazioni tramite PdA o PST - art. 26




Architettura del D.M. 17 luglio 2008

Artt. 14-15-16:

registrazione soggetti esterni abilitati e formazione RegIndE

Art. 7: certificazione dal PdA o dal GC


Art. 17: Ordini – Albo - ReGIndE



Fonte: DGSIA - Specifiche di interfaccia tra Punto di Accesso e Gestore Centrale - ver.2.0



Architettura del D.M. 17 luglio 2008 Struttura SPC



M. M. Ragone-G. S. Barile @ E-Privacy - Firenze, 4 giugno 2011



Architettura del D.M. 17 luglio 2008




Figura 2 - Flusso di creazione utenza Avvocato

Fonte: DGSIA - Specifiche di interfaccia tra Punto di Accesso e Gestore Centrale - ver.2.0



Da Decreto a Decreto - 4 Architettura del D.M. 17 luglio 2008




Figura 41 - Architettura per PolisWeb nel Punto di Accesso


Sessione utente

Fonte: DGSIA - Specifiche di interfaccia tra Punto di Accesso e Gestore Centrale - ver.2.0



Architettura del D.M. 17 luglio 2008

Art. 11:
casella di
posta
elettronica
certificata
del processo
telematico



Sessione utente



Gli obiettivi del Ministero - D.M. 44/2011

- 1. Estensione dell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al **settore penale**.
- 2. Adozione della **posta elettronica certificata standard** (PEC) per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia.
- 3. Messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia del cosiddetto "**Portale dei servizi telematici**" per consentire l'accesso ai privati nonché ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) non dotati di punto di accesso
- 4. Spinta alla **dematerializzazione**, evitando l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e introducendo nuove tecnologie quali il contrassegno bidimensionale di attestazione previsto dal nuovo CAD.
- 5. **Semplificazione dell'architettura**, **che non prevede più il gestore centrale**, ma un sistema di interfacciamento tra i sistemi interni presso gli uffici giudiziari e il gestore della posta elettronica certificata.
- 6. Introduzione di regole tecniche sui **pagamenti telematici**, al fine di dare un impulso decisivo a questa tematica, in linea con le strategie di DigitPA, con il quale è da tempo attivo un proficuo tavolo di lavoro.

"Tutte le specifiche tecniche di dettaglio verranno emanate con normativa secondaria da parte del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il parere tecnico di DigitPA e del Garante per la protezione dei dati personali".



Le principali novità introdotte dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

PEC

Uffici e ufficiali Giudiziari dovranno usare la PEC nei rapporti con l'esterno. Gli indirizzi, ad utilizzo esclusivo, saranno pubblicati sul PST

Atti e documenti informatici (artt. 13-15)

Accettati e trasmessi, bi-direzionalmente, tramite PEC

Comunicazioni per via telematica (art. 16)

Qualsiasi comunicazione avverrà tramite l'uso della PEC

Notificazioni telematiche (art. 17)

Le richieste dei soggetti abilitati esterni sono inoltrate agli ufficiali giudiziari tramite PEC. Eseguita la notificazione, gli ufficiali giudiziari trasmettono via PEC il documento informatico con la relata congiunta all'atto. Se richieste da un Ufficio, sono inoltrate al sistema informatico degli uffici giudiziari.

Non scompare la forma tradizionale di notificazione: in tale caso, l'ufficiale giudiziario crea una copia cartacea conforme all'originale del documento informatico e la notifica nei modi consueti (art. 17, comma 6)



Le principali novità del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

Notifiche tra avvocati (art. 18)

L'avvocato può notificare per via telematica agli indirizzi di PEC, trasmettendo una copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario.

Se la notificazione è effettuata nel corso del procedimento (articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile), la comunicazione degli atti viene effettuata mediante invio di copia dell'atto alle parti costituite.

Anche la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al PST.

Richiesta copie atti e documenti (art. 21)

La richiesta delle copie di atti e documenti avviene tramite PEC. L'atto richiesto, se contiene dati sensibili o di grandi dimensioni, viene messo a disposizione in una apposita area del PST. Se la copia richiesta è di un documento originale in formato cartaceo, il cancelliere attestera la conformità all'originale sottoscrivendola con firma digitale.



Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

GESTORE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 4 DEL REGOLAMENTO)

Le specifiche prevedono che il Ministero della giustizia si avvalga del **proprio gestore di posta elettronica certificata** (nell'ambito dei servizi SPC), il quale **rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare in via esclusiva** per i servizi di trasmissione; le caselle vengono gestite in automatico dai sistemi interni del Ministero.


Tali caselle, che sono pertanto distinte da quelle utilizzate a fini amministrativi, e il cui indirizzo viene pubblicato sul catalogo dei servizi telematici, appartengono ad un sottodominio specifico, che accetta unicamente messaggi di posta elettronica certificata. Il Ministero della giustizia cura la conservazione del log dei messaggi (detto "log PEC"), transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per cinque anni, importando i dati identificativi dal gestore stesso.



Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

Due flussi:


- 1) da e per l'utente esterno, tramite PEC;
- 2) gestione sincrona dei dati e dei servizi, mediante PdA e PST, con autenticazione forte





Da Decreto a Decreto - 5 Architettura del *D.M. 21 febbraio 2011, n. 44*


Art. 7 - ReGIndE - all. 1
Viene alimentato dai soli indirizzi
trasmessi via pec ad uno
specifico indirizzo del Ministero
e contenuti nel file
comunicazioneIndirizzi.xml.
Non gestisce indirizzi delle PP.AA.,
delle imprese, le cec-pac.





Da Decreto a Decreto - 6 Architettura del *D.M. 21 febbraio 2011, n. 44*

Focus: trasmissione di atti e documenti informatici






Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44


Art. 13: trasmissione di documenti da parte di soggetti esterni - all.2

Flusso via PEC







Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44





Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44








Architettura del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

Art. 35: gestione del transitorio

Coesistenza dell'attuale sistema di trasmissione degli atti e delle comunicazioni via PdA (di cui al D.M. 17/7/2008) con la nuova architettura basata sulla PEC.





Quale privacy?



Problematiche:

- casella disattiva
- verifica status: aggiornamento costante (24 ore)
- requisiti del Certificatore/certificazione soggetti abilitati esterni
- mancanza requisiti congiunzione tra notifica e atto
- notifiche in proprio l. 53/1994
- sicurezza del sistema e controllo degli accessi Il SICI era un sistema <u>sicuro</u> e chiuso
- definizione di criteri di archiviazione dei messaggi di PEC
- gestione del transitorio
- coerenza con il CAD
- conservazione degli atti
- notevole dimestichezza richiesta con l'uso delle nuove tecnologie, digital divide, alfabetizzazione informatica



Con la CPECPT

- l'avvocato si autentica al PdA
- La consultazione della casella avviene in ambiente protetto all'interno del SICI
- La CPECPT comunica solo con i PdA, non all'esterno
- Niente spam, niente virus
- Riservatezza indirizzo nessuna comunicazione al di fuori dell'ordine
- Doppio controllo, Ordine e PdA
- Verifica costante status

Con la PEC

- Gestore privato accreditato DIGITPA
- Scarsi controlli sulla richiesta dell'indirizzo PEC
- Spam, virus
- Utilizzo promiscuo causa pubblicazione indirizzo lo stesso comunicato all'ordine
- Due ricevute accettazione e consegna inviate al solo mittente (l'avvocato non può verificare l'esito di comunicazioni/notifiche d'ufficio)



E ancora....

Con la PEC

- possibilità di errore nel sistema informatico mancata trasmissione delle ricevute
- la notifica si ha per eseguita indipendentemente dalla lettura della ricevuta di consegna
- non c'è possibilità di compiuta giacenza
- la ricevuta di consegna viene rilasciata da un soggetto privato
- i file di log vengono conservati per 30 mesi?
- le PEC, pur viaggiando in canale cifrato, sono in chiaro sui server dei gestori
- la ricevuta non esplicita il contenuto dell'atto allegato, a parte il nome
- possibilità di malfunzionamenti 23 interlocutori iscritti DigitPA
- possibilità di sovraccarico del sistema



Maria Morena Ragone mm.ragone@gmail.com

Giuseppe Santo Barile studiolegalebarile@gmail.com